



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Prov. 11702
ORDINANZA N. 15

DEL 28-12-2023

OGGETTO: DIVIETO DI USO DI PETARDI, BOTTI, E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA NONCHE' DI LIBERA VENDITA, AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA DAL 30 DICEMBRE 2023 AL 6 GENNAIO 2024.

IL SINDACO

Premesso che:

- ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- a seguito di ciò, su tutto il territorio nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste pertanto un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente gravato dall'aumento di polveri sottili nell'aria oltreché da un inquinamento acustico per l'accensione dei fuochi pirotecnici, botti e quant'altro;
- tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio rischio per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

Dato atto che:

- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

- vengono a determinarsi conseguenze negative anche a carico del benessere degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore di fuochi d'artificio, botti ed altri materiali esplosivi, causa molto frequente di stress uditivo psico-fisico negli animali, determina uno stato di paura, nervosismo e comportamenti anormali, in special modo nei cani e gatti potendo causare conseguenze gravi sia sull'animale stesso che sui cittadini, attraverso la fuga dall'abituale luogo di dimora degli stessi che aumentano il rischio di incidenti stradali ed aggressioni che in condizioni normali non si verificherebbero;

Rilevato quindi la necessità di un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi ma che pur tuttavia è urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni che possono incidere sul benessere dei cittadini e degli animali e quindi vietare l'uso di petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, sull'intero territorio del Comune di Saponara dal 30.12.2023 al 6.01.2024;

Rilevata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini, attraverso iniziative di contrasto al fenomeno descritto;

Ritenuto che garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità, nella considerazione che botti ed esplosioni rappresentano un rischio per i cittadini, per gli adulti e soprattutto per i minori e non da ultimo rilevate le ripercussioni negative sul benessere degli animali;

Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza, nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di polizia municipale;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- la Legge 689/1981 e s.m.i.;
- gli art. 7bis e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;

- la L.R. n. 7/2019;

- l'OREELL;

Preso atto delle competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco, ai sensi dell'art.54 comma 1 lett. c) e comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa,

- il **divieto assoluto** di uso di petardi, botti, fuochi d'artificio pirotecnici e di qualsiasi altro materiale esplosivo, benché di libera vendita, **sull'intero territorio Comunale dal 30.12.2023 al 6.01.2024**, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi;
- **evidenziare che**, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza comporta:
 - l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00;
 - la sanzione accessoria della confisca amministrativa dei petardi, dei fuochi d'artificio, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune;
avverte che:

contro il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo in opposizione entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, alla Prefettura di Messina, per il necessario coordinamento con la Questura di Messina, alla Stazione dei Carabinieri di Saponara e alla Polizia Municipale di Saponara.



IL SINDACO

(Geom. Giuseppe Merlino)